



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta tramite il sito internet www.agenziamontevecchio.it e agenziaMonteVecchio.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

a) *omissis*, intermediario iscritto nel RUI con n° *omissis*, ha segnalato all'IVASS l'indebito utilizzo dei propri dati personali e l'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta tramite il sito *internet* agenziamontevecchio.it;

omissis

b) il sito agenziamontevecchio.it fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* riporta i seguenti riferimenti: Agenzia Montevecchio, *omissis* ;

c) il sito *internet* agenziamontevecchio.it non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;

d) *omissis*, l'IVASS ha trasmesso una richiesta di informazioni all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente nella sezione contatti del sito, info@agenziamontevecchio.it, chiedendo di fornire ogni indicazione utile in merito alla titolarità del sito, alla sua iscrizione e al suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine concesso;

e) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com, è emerso che il sito è stato creato in data 25/02/2025; è stata inoltre individuata in Aruba s.p.a. la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), mentre la

persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata essere: *omissis* ; i predetti riferimenti sono risultati corrispondere con quelli dell'intermediario che ha trasmesso le segnalazioni all'Istituto e che ha denunciato l'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito;

f) con nota *omissis*, l'IVASS ha trasmesso al *Registrar* una richiesta di informazioni chiedendo ogni indicazione utile in riferimento al

sito agenziaMonteVecchio.it, al soggetto che risulta aver registrato il dominio *internet* ovvero che risulta esserne l'intestatario, entro il termine di 3 (tre) giorni;

- g) *omissis*, il *Registrar* ha riscontrato la suddetta nota comunicando all'Istituto i dati identificativi del *Registrant: omissis*; i suddetti riferimenti risultano riconducibili all'intermediario che ha disconosciuto il sito;
- h) con nota *omissis*, l'IVASS ha chiesto all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, *omissis*, comunicato dal *Registrar*, di fornire, entro 3 (tre) giorni, spiegazioni in merito alla registrazione e all'utilizzo del sito *internet*; la nota non è stata riscontrata nel termine concesso;
- i) *omissis*, il sito è risultato non più accessibile agli utenti in quanto in manutenzione; pertanto, data l'inaccessibilità del sito, l'attività istruttoria è stata interrotta;
- j) *omissis*, la suddetta sig.ra *omissis* ha segnalato all'IVASS che il sito risultava attivo;
- k) dalle verifiche effettuate, è risultato che il sito era nuovamente operativo e che, salvo alcune modifiche di natura grafica, i contenuti presentavano rilevanti analogie con quelli già riscontrati in occasione della prima segnalazione dell'intermediario;

l) a seguito della sopracitata segnalazione dell'intermediario, *omissis*, relativa alla riattivazione del sito, l'istruttoria di oscuramento del dominio agenziaMonteVecchio.it è stata riavviata. L'IVASS ha pertanto trasmesso nuovamente una richiesta di informazioni in merito alla titolarità e alla registrazione del dominio, con nota *omissis*, indirizzandola agli indirizzi di posta elettronica ordinaria *omissis*

già individuati in precedenza e dai quali non era pervenuto alcun riscontro entro il termine di 3 (tre) giorni; anche la suddetta nota non ha ricevuto risposta nel termine assegnato;

m) il sito *internet* agenziaMonteVecchio.it non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo ed è accessibile agli utenti anche con il nome a dominio preceduto dall'acronimo *www*.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti *internet* www.agenziaMonteVecchio.it e agenziaMonteVecchio.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al

contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* www.agenziamonteverchio.it e agenziamonteverchio.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI